

23 MAGGIO 2018

La lingua italiana: patrimonio culturale
da preservare e valorizzare perché
vettore della storia e dell'identità della
comunità nazionale

di Gloria Mancini Palamoni

Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto amministrativo
Università degli Studi di Camerino



La lingua italiana: patrimonio culturale da preservare e valorizzare perché vettore della storia e dell'identità della comunità nazionale *

di Gloria Mancini Palamoni

Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto amministrativo
Università degli Studi di Camerino

Sommario: 1. Premessa. 2. La ricostruzione della vicenda. 2.1. La lingua italiana come espressione del patrimonio linguistico e culturale dello Stato. 2.2. La lingua italiana come vettore della storia e dell'identità della comunità nazionale. 2.3. Affiancamento dei corsi in lingua straniera a quelli in lingua italiana ed erogazione di singoli insegnamenti in lingua straniera. 3. Cenni sulla tutela delle lingue nell'ordinamento italiano. 4. Primato dell'italiano e primato della cultura. 5. Note conclusive.

1. Premessa

Qualche settimana fa, il Consiglio di Stato ha concluso la vicenda cominciata con il ricorso promosso da un centinaio di docenti del Politecnico di Milano avverso la delibera del Senato accademico con la quale erano stati attivati corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca esclusivamente in lingua inglese.

La questione veniva sottoposta, in primo grado, al Tribunale amministrativo lombardo che dava ragione ai ricorrenti con una sentenza¹ successivamente appellata dal Politecnico e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

* Articolo sottoposto a referaggio.

¹ T.A.R. Lombardia, Milano, III, 23 maggio 2013, n. 1348, con note di P. CARETTI, A. CARDONE, *Ufficialità della lingua italiana e insegnamento universitario: le ragioni del diritto costituzionale contro gli eccessi dell'esterofilia linguistica (commento a TAR Lombardia, sent. n. 1348 del 23 maggio 2013)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2013, p. 1204 ss.; M. CROCE, *Le dimensioni costituzionali della tutela della lingua italiana*, in *www.forumcostituzionale.it*, 10 ottobre 2013; G. FONTANA, *Che lingua parla l'Università italiana?*, in *www.osservatorioaic.it*, giugno 2013; G. MILANI, *Il Tar della Lombardia bocchia l'internazionalizzazione "a senso unico" dell'Università: annullata la delibera del Politecnico di Milano che prevedeva l'uso esclusivo dell'inglese per lauree magistrali e dottorati*, in *Federalismi.it*, 2013. Sul punto è interessante anche la lettura di N. MARASCHIO, D. DE MARTINO (a cura di), *Fuori l'italiano dall'università? Inglese, internazionalizzazione, politica linguistica*, Bari, 2013.

Nel frattempo, il supremo Consesso amministrativo sollevava con ordinanza² questione di legittimità costituzionale e la Consulta pronunciava una sentenza interpretativa di rigetto³ contenente un vero e proprio messaggio culturale, poi, recepito dal Consiglio di Stato.⁴

Sia sulla pronuncia del Giudice di prime cure, sia su quella della Corte costituzionale, molto si è scritto e moltissimo si è detto: si sono organizzati convegni e seminari sul tema, ne hanno parlato illustri giuristi, linguisti, filologi e politici; ne hanno discusso i mezzi di comunicazione, confrontandosi e scontrandosi le posizioni dei difensori della lingua italiana con le perplessità di chi, invece, ha ritenuto anacronistica la decisione alla quale si è pervenuti.

Tutte le sentenze richiamate hanno in comune, tuttavia, un punto condivisibile: si tratta proprio di quel messaggio culturale secondo cui la lingua italiana è parte del patrimonio culturale in quanto vettore della storia della comunità nazionale, dev'essere difesa da ogni singolo parlante e valorizzata perché indispensabile alla consapevolezza ereditaria, alla ricostruzione identitaria e all'analisi dei processi antropologici e perché grande veicolo di cultura.

Con questo lavoro, dunque, al di là della scelta operata dalla giurisprudenza, si tenterà di mettere in luce quegli elementi che consentono di interpretare le pronunce citate non tanto come una spinta verso una

² C. di S., VI, ordinanza del 22 gennaio 2015, n. 242 con nota di C. NAPOLI, *L'internazionalizzazione delle Università italiane tra previsioni legislative e discrezionalità amministrativa: il caso del Politecnico di Milano (Nota a Consiglio di Stato, ordinanza 22 gennaio 2015, n. 242)*, 2015.

³ C. cost., 24 febbraio 2017, n. 42 con note di: G. AMOROSO, *Interpretazione adeguatrice e condizione di ammissibilità della questione incidentale di costituzionalità*, in *Il Foro italiano*, 2017, 9, I, p. 2560 ss.; I. R. BIN, *Corsi universitari solo in inglese?*, in *LaCostituzione.info*, 2017; M. A. CABIDDU, (a cura di), *L'ITALIANO alla prova dell'internazionalizzazione*, Angelo Guerini e Associati SpA, Milano, 2017, versione digitale; ID., *La sentenza costituzionale n. 42 del 2017: difesa della lingua italiana dalla globalizzazione*, in *Studium iuris*, 2017, 11, p. 1324 ss.; Q. CAMERLENGO, *Istruzione universitaria, primato della lingua italiana, eguaglianza sostanziale (intorno ad un profilo della sentenza n. 42 del 2017 della Corte costituzionale)*, in *forumcostituzionale.it*, 2017; P. CARETTI, A. CARDONE, *Il valore costituzionale del principio di ufficialità della lingua italiana*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2017, 1, p. 384 ss.; V. COCOZZA, *A proposito della lingua italiana nelle Università (sentenza n. 42 del 2017): l'interpretazione conforme è un adempimento solo formale?*, in *Quaderni costituzionali*, 2017, 2, 371 ss.; U. D. GALETTA, *Esigenze di internazionalizzazione e principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell'accesso all'istruzione universitaria e della libertà d'insegnamento: la Corte costituzionale indica la via per un corretto bilanciamento da parte degli Atenei*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2017, 1, 401; ID., *Internazionalizzazione degli Atenei e tutela dei principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell'accesso all'istruzione universitaria e della libertà di insegnamento: alla ricerca del punto di equilibrio (commento a Corte cost., sentenza 2017/42)*, in *www.giustamm.it*, 2017, 3; G. MILANI, *Una sentenza anacronistica? La decisione della Corte costituzionale sui corsi universitari in lingua inglese*, in *Federalismi*, 2017; C. NAPOLI, *A proposito della lingua italiana (sentenza n. 42 del 2017): l'opportunità dell'intervento della Corte attenua l'onere di interpretazione conforme?*, in *Quaderni costituzionali*, 2017, 2, p. 374 ss.; ID., *Quando la ritenuta opportunità di un intervento della Corte costituzionale attenua l'onere del giudice a quo di tentare l'interpretazione conforme*, in *forumcostituzionale.it*, 2017; F. RIMOLI, *Internazionalizzazione degli atenei e corsi di lingua straniera: la Corte accoglie l'inglese difendendo l'italiano*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2017, 1, p. 392; R. ROMBOLI, *Nota a Corte cost., sent. n. 42/2017*, in *Il Foro italiano*, 2017, 4, I, p. 1125.

⁴ C. di S., VI, 29 gennaio 2018, n. 617. Si V. sul punto U. D. GALETTA, *Internazionalizzazione degli Atenei e corsi di studio in lingua straniera*, in *Federalismi*, 2018, 4.

limitazione e una chiusura alle lingue straniere, quanto, piuttosto, come un monito (e, insieme, una possibilità) per la valorizzazione della lingua italiana.

2. La ricostruzione della vicenda

2.1. La lingua italiana come espressione del patrimonio linguistico e culturale dello Stato

Vista la decisione del Senato accademico che prevedeva l'attivazione di interi corsi di laurea magistrali e di dottorati di ricerca "esclusivamente in inglese", il corpo docente del Politecnico di Milano presentava al Rettore e agli altri organi di governo un appello «a difesa della libertà di insegnamento». Ciononostante, la delibera veniva approvata e contro la stessa alcuni Professori e Ricercatori ricorrevano al competente T.A.R. per chiederne l'annullamento.

Il Tribunale amministrativo accoglieva le doglianze dei ricorrenti, basandosi sul ruolo riconosciuto dall'ordinamento sia alla lingua italiana in generale, sia al suo rapporto con l'insegnamento⁵ e l'internazionalizzazione.

Il Collegio, attraverso un'interpretazione indiretta dell'art. 6 Cost., non essendo presenti nel dettato costituzionale affermazioni esplicite sull'ufficialità della lingua italiana, riconosce che «tale carattere [sia] chiaramente percepibile», poiché la tutela delle minoranze linguistiche dipende proprio dal «carattere ufficiale della lingua italiana come lingua che caratterizza lo Stato» e si desume da altre norme quali l'art. 99 T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige e la legge attuativa⁶ del richiamato art. 6 Cost.

In riferimento all'ambito di indagine oggetto di questo contributo, ancor più interessante è il passaggio successivo del ragionamento: l'ufficialità «non può tradursi in una vuota formula o in una mera dichiarazione di intenti», piuttosto deve assumere una «valenza di principio cogente, immediatamente operativo», dal momento che evidenzia «il carattere centrale⁷ che l'ordinamento attribuisce alla lingua

⁵ Punto 3.1. della sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1348 del 2013.

⁶ Legge 15 dicembre 1999, n. 482, "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche". Si segnalano sul punto: P. CARETTI, A. CARDONE, *La legge n.482 del 1999: problemi applicativi ed esigenze di riforma*, in P. CARETTI, A. CARDONE (a cura di), *La lingua come fattore di integrazione politica e sociale. Minoranze storiche e nuove minoranze*, Accademia della Crusca, Firenze, 2014, 97-110; E. LIESCH, *La legge 482/1999: valorizzazione della lingua italiana e tutela delle lingue minoritarie storiche*, in R. BOMBI, V. ORIOLES (a cura di), *Essere italiani nel mondo globale oggi. Riscoprire l'appartenenza*, Udine, Forum, 2014, 43-50.

⁷ Già la Corte costituzionale ne aveva riconosciuto la centralità in occasione della pronuncia sulla obbligatorietà dell'uso dell'italiano nella prestazione dei servizi pubblici, C. cost. 20 gennaio 1982, n. 28, con note di: A. CARDONE, *Tre questioni costituzionali in tema di ufficialità della lingua italiana e di insegnamento universitario*, in *www.osservatoriosullefonti.it*, 2015; A. PIZZORUSSO, *Postilla in tema di tutela della minoranza slovena*, in *Il Foro italiano*, 1982, p. 455 ss.; V. MARCHIANÒ, *Uso delle lingue nei procedimenti giudiziari e principi costituzionali*, in *Giurisprudenza italiana*, 1982, p. 1387; E. PALICI DI SUNE, *Corte costituzionale e minoranze linguistiche: la sentenza n. 28 del 1982 fra tradizione e innovazione*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1982, p. 808 ss.; S. BARTOLE, *Gli sloveni nel processo penale a Trieste*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1982, p. 249 ss.; G. TIBERINI, *La protezione della minoranza slovena a Trieste*, in *Il Foro*

italiana come espressione del patrimonio linguistico e culturale dello Stato». Tale ‘ufficialità’, consacrata nell’art. 1 della legge n. 482 del 1999, peraltro, non ha solo una funzione formale, ma «funge da criterio interpretativo generale delle diverse disposizioni che prevedono l’uso delle lingue minoritarie, “evitando che esse possano essere intese come alternative alla lingua italiana o comunque tali da porre in posizione marginale la lingua ufficiale della Repubblica⁸; ciò anche al di là delle pur numerose disposizioni specifiche che affermano espressamente nei singoli settori il primato della lingua italiana”».⁹

L’assunto è di portata generale e rileva anche in rapporto all’insegnamento,¹⁰ come, peraltro, già evidenziato dalla legge.¹¹

Attraverso tale interpretazione si rappresenta, così, la necessità di garantire che la lingua italiana non subisca trattamenti deteriori anche quando si rapporti con lingue straniere rispetto alle quali non sussistono specifiche norme di tutela; il primato dell’italiano nel contesto degli insegnamenti universitari «non può assumere un ruolo subordinato o comunque secondario rispetto all’uso di altre lingue».

L’altra relazione esaminata dal Giudice è quella tra il primato della lingua italiana e l’internazionalizzazione: l’art. 2, comma 2, lett. l), legge n. 240 del 20 dicembre 2010 consente, infatti, di introdurre dei corsi in lingua straniera per incrementare la vocazione internazionale degli istituti universitari.

italiano, 1982, p. 1825 ss.; P. CARROZZA, *Il prudente atteggiamento della Corte in tema di ‘garanzie linguistiche’ nel processo e sue conseguenze sulla condizione giuridica della minoranza slovena*, in *Il Foro italiano*, 1982, p. 1815 ss.; G. MOR, *L’uso ufficiale della lingua di una ‘minoranza riconosciuta’: il caso della minoranza slovena*, in *Le Regioni*, 1982, p. 389 ss.

⁸ Sul carattere ufficiale della lingua italiana, M. FRANCHINI, “*Costituzionalizzare l’italiano: lingua ufficiale o lingua culturale?*”, in *Rivista AIC*, 1, 2014; *Progetto di legge costituzionale (modifica all’art. 9 della Costituzione ai fini del riconoscimento dell’italiano come fondamento culturale della nazione e lingua ufficiale della Repubblica)*, Prova di scuola diretta da F. SABATINI, M. AINIS, M. FIORILLO, in *Rassegna parlamentare*, 2009, 575 ss.; G. PICCIRILLI, *Identità nazionale e revisione della Costituzione nel riconoscimento dell’italiano quale lingua ufficiale della Repubblica*, in *Rassegna parlamentare*, 2007; A. PIZZORUSSO, *Libertà di lingua e diritto all’uso della lingua materna nel sistema costituzionale italiano*, in *Rass. Dir. pubbl.*, 1963, 298 ss.

⁹ Il T.A.R. riprende quanto era già stato confermato dalla C. cost. con la sentenza 22 maggio 2009, n. 159 (e, precedentemente, anche con le sentenze n. 15 del 29 gennaio 1996; n. 261 del 19 giugno 1995 e n. 768 del 7 luglio 1988), ovvero che la lingua è «un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare», con note di: W. CISILINO, *La disciplina giuridica sull’uso della lingua friulana nella pubblica amministrazione*, in *www.osservatoriosullefonti.it*, 2016; F. ALBO, *La tutela delle minoranze linguistiche tra Stato e Regioni: la Corte costituzionale alle prese con uno speciale modello di riparto della potestà legislativa*, in *Giurisprudenza italiana*, 2010, p. 1036 ss.; S. BARTOLE, *Lingue minoritarie e potestà legislativa regionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2009, p. 1764 ss.; D. BONAMORE, *Conflitto fra Stato e Regione in tema di tutela delle lingue minoritarie e dei loro parlanti (art. 6 Cost.)*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2010, p. 1055 ss.; F. PALERMO, *La Corte “applica” il titolo V alle minoranze linguistiche e chiude alle Regioni*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2009, p. 1780 ss.; E. PALICI DI SUNI, *La tutela delle minoranze linguistiche tra Stato e Regioni: un ritorno al passato?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2009, p. 1771 ss.; E. STRADELLA, *La tutela delle minoranze linguistiche storiche tra Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2009; R. TONIATTI, *Pluralismo sostenibile e interesse nazionale all’identità linguistica posti a fondamento di un “nuovo modello di riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2009.

¹⁰ Così, artt. 4 e 5 della legge n. 482 del 1999.

¹¹ Art. 271 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592.

Sul punto, la sentenza evidenzia come tra le due disposizioni non ci sia alcuna incompatibilità logica, né una inconciliabilità di contenuti precettivi, ma, anzi, che esse debbano essere coordinate in termini di reciproca integrazione: «l'internazionalizzazione delle Università deve essere compiuta rispettando il primato della lingua italiana»,¹² in modo tale che il processo «sia compatibile con l'ordinamento nella misura in cui non collochi la lingua italiana in posizione marginale rispetto ad altre lingue, facendole assumere un ruolo subordinato nel contesto dell'insegnamento universitario».

La decisione del Collegio muove, in particolare, dall'uso della congiunzione 'anche'. Essa sottolinea, in piena coerenza sia con l'art. 33 Cost., sia con la *ratio* della norma tesa a porre criteri direttivi, la non tassatività della previsione: i corsi di studio e le forme di selezione svolti in lingua straniera non implicano che «l'uso della lingua italiana debba necessariamente assumere un ruolo di secondo piano o comunque marginale negli insegnamenti, perché si tratta di un risultato non previsto dalla norma, né indispensabile per realizzare gli obiettivi che essa pone», ovvero quelli dell'ampliamento dell'offerta formativa nei limiti in cui sia necessario per favorire il processo di internazionalizzazione.¹³

Il Tribunale consolida, dunque, la biunivocità dell'internazionalizzazione e dei mezzi per attuarla: finalità che «comprende anche la possibilità che siano conosciute all'estero le specificità della didattica italiana», cosa che «si realizza, specie negli insegnamenti più permeati di cultura italiana, nel conservare l'uso della lingua italiana, intesa non solo come mezzo di comunicazione, ma come strumento di trasmissione di specifici valori culturali».

Quello che si contesta all'Ateneo, invero, è la modalità con la quale avrebbe potenziato l'uso delle lingue straniere¹⁴ nell'ottica dell'internazionalizzazione, ritenuta non coerente con il quadro normativo in vigore: il Politecnico, istituzione universitaria pubblica erogatrice di un servizio di istruzione¹⁵, non avrebbe potuto attivare interi corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca “esclusivamente in inglese” perché incompatibili con la posizione che la lingua italiana riveste nell'ordinamento.

Da qui, il T.A.R. fa derivare due conseguenze. Da un lato, la scelta del resistente contrasta con quella sottesa al principio del primato della lingua italiana perché rende l'inglese ad essa alternativa. Dall'altro, pur non potendosi escludere la possibilità di attivare corsi di laurea anche in lingua straniera, si dà atto

¹² Il riferimento è, di nuovo, alle due pronunce già citate: C. cost. 20 gennaio 1982, n. 28 e 22 maggio 2009, n. 159.

¹³ Sarà, dunque, l'Università a selezionare gli insegnamenti che si prestano a tale processo per la materia trattata che, di per sé, presenta una vocazione internazionale o in considerazione delle origini e dello sviluppo scientifico di una certa disciplina in una particolare lingua straniera.

¹⁴ E, peraltro, «le linee strategiche prevedono l'utilizzazione della sola lingua inglese, ma questo comporta un'apertura limitata alle sole culture anglofone, secondo un criterio selettivo non coerente con la finalità dell'internazionalizzazione», seppure, su questo punto, la difesa dell'Ateneo abbia sostenuto che la scelta fosse fondata sul fatto che «la lingua inglese [sia] un “veicolo diffuso di comunicazione”».

¹⁵ Tra le più recenti, la sentenza richiama la decisione del T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, I, 19 dicembre 2012, n. 840.

che la lingua italiana è stata estromessa, in via indiscriminata, dalla porzione di formazione più qualificante, tralasciando che il primato riconosciuto dall'ordinamento non è fine a sé stesso, ma è teso a «garantire la conoscenza e la diffusione dei valori che ispirano lo Stato italiano».

Il Giudice di merito, pertanto, non tutela la lingua italiana quale mezzo di comunicazione orale o scritta, ma in una prospettiva 'più alta', ovvero «per l'insieme di valori culturali che sottende», con la conseguenza che la piena esplicazione della libertà di insegnamento presuppone la possibilità di utilizzare l'italiano: il docente dell'istituzione pubblica deve poter scegliere di trasmettere le conoscenze nella lingua nazionale, mentre il discente deve essere posto in condizione di avvalersi della lingua italiana per la formazione offerta in una università italiana.

Gli ultimi due aspetti esaminati concernono, infine, la irragionevolezza e la non proporzionalità degli atti impugnati.

Sulla irragionevolezza, si osserva come il Politecnico abbia cercato di raggiungere l'internazionalizzazione attraverso l'attivazione esclusivamente in inglese anche di corsi comprensivi di insegnamenti «che più si connotano per un intenso legame con la lingua e la cultura italiana» quando avrebbe potuto affiancarli.

In riferimento al criterio regolatore della proporzionalità,¹⁶ invece, la scelta è ritenuta radicale perché portatrice di una 'monocultura' a scapito «dell'ampio respiro sotteso all'esigenza di internazionalizzazione», volta a comportare «un'apertura verso il pluralismo culturale, mantenendo la centralità della lingua italiana e non un'apertura selettiva, perché limitata ad una particolare lingua».

2.2. La lingua italiana come vettore della storia e dell'identità della comunità nazionale

Avverso la sentenza del Tribunale amministrativo milanese, i soccombenti proponevano appello al Consiglio di Stato.

In questa occasione, la Sesta Sezione¹⁷, seppure inizialmente dubbiosa,¹⁸ sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera l), della legge n. 240 del 2010, «nella parte in cui consente

¹⁶ Corte di giustizia UE, grande sezione, 27 novembre 2012, n. 566; 6 dicembre 2005, C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04 secondo cui tale criterio «impone, in estrema sintesi, che la misura adottata dall'amministrazione sia idonea a realizzare l'obiettivo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per raggiungerlo», potendo dirsi rispettato qualora «l'amministrazione, nell'esercizio dei poteri discrezionali di scelta della misura da adottare per realizzare un determinato obiettivo, concentra l'attenzione su quella che consente di raggiungere il risultato minimizzando il sacrificio degli altri interessi compresi nella fattispecie».

¹⁷ C. di S., ordinanza n. 242 del 22 gennaio 2015.

¹⁸ Punti IV) e V) dell'ordinanza in questione, secondo la quale: «Nel merito, osserva il Collegio che l'art. 2, comma 2, lett. l) della legge n. 240 del 2010, sopra riportato, legittima l'applicazione che ne è stata data dal Politecnico, giacché l'attivazione di corso in lingua inglese, nella lettera della norma, non è soggetta a limitazioni né a condizioni. Tale conclusione è avvalorata da quanto dispone l'art. 31 dell'allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 dicembre 2010, n. 50, che, sia pure atto privo di forza di legge, nondimeno vale a chiarire il senso della disposizione legislativa in esame. Il citato art. 31, in deroga al divieto per le università di istituire nuovi corsi di studio posto dal precedente

l'attivazione generalizzata ed esclusiva (cioè con esclusione dell'italiano) di corsi [di studio universitari] in lingua straniera», in riferimento agli artt. 3, 6¹⁹ e 33 Cost.

La Corte, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 42 del 2017, riflettendo sul «grado e il concetto stesso di “internazionalizzazione” compatibile con la Costituzione», ritiene che possa essere fornita un'interpretazione della norma censurata idonea ad escluderne la illegittimità.

In particolare, si coglie l'occasione per contestualizzare la lingua italiana non soltanto all'ambito dell'insegnamento universitario quanto, piuttosto, a quello culturale in sé.

Anche sulla scia di precedenti statuizioni, si conferma, in relazione al «principio fondamentale»²⁰ della tutela delle minoranze linguistiche di cui all'art. 6 Cost., come la lingua sia «elemento fondamentale di identità culturale e [...] mezzo primario di trasmissione dei relativi valori»²¹, «elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare»²² e che, pertanto, neppure l'italiano debba essere posto in una posizione marginale²³, essendo l'«unica lingua ufficiale» del sistema costituzionale.²⁴

La lingua italiana, scrive la Corte, è «vettore della cultura e della tradizione immanenti nella comunità nazionale, tutelate anche dall'art. 9 Cost.»: «la progressiva integrazione sovranazionale degli ordinamenti e l'erosione dei confini nazionali determinati dalla globalizzazione possono insidiare senz'altro, sotto molteplici profili, tale funzione della lingua italiana: il plurilinguismo della società contemporanea, l'uso d'una specifica lingua in determinati ambiti del sapere umano, la diffusione a livello globale d'una o più lingue sono tutti fenomeni che, ormai penetrati nella vita dell'ordinamento costituzionale, affiancano la lingua nazionale nei più diversi campi. Tali fenomeni, tuttavia, non debbono costringere quest'ultima in una posizione di marginalità: al contrario e, anzi, proprio in virtù della loro emersione, il primato della

art. 30, consente, al fine di favorire l'internazionalizzazione delle attività didattiche, la possibilità di attivare corsi che ne prevedano l'erogazione “interamente in lingua straniera”, sia pure, come ha osservato il Tribunale amministrativo, nelle sedi nelle quali sia già presente un omologo corso. Poiché, peraltro, la legge n. 240 del 2010, successiva al decreto appena ricordato, non contiene una simile condizione, l'applicazione datane dal Politecnico appare, sotto questo aspetto, legittima. Le contrarie considerazioni sulle quali si fonda la sentenza impugnata, che ha negato un effetto di abrogazione tacita della norma risalente, non sembrano condivisibili: la portata dell'art. 2, comma 2, lett. l) è di innovazione del sistema e del principio del quale è espressione l'art. 271 del regio decreto n. 1592 del 1933, che, sul punto, appare superato dalla possibilità di istituire corsi in lingua diversa dall'italiano; così come la congiunzione “anche” nel testo della norma del 2010 non vale a sminuirne la portata innovativa, nel senso postulato dal Tar, dato che, comunque, legittima “anche” l'istituzione di corsi in lingua straniera, istituzione che appartiene alla libera scelta dell'autonomia universitaria, esercitata dal Politecnico nel senso che si è detto. L'applicazione del parametro normativo alla fattispecie in esame, così precisato, comporterebbe l'accoglimento dell'appello; il Collegio, peraltro, dubita della conformità alla Costituzione della norma».

¹⁹ Sul punto anche C. cost. n. 159 del 2009.

²⁰ C. cost., 11 marzo 2011, n. 88.

²¹ C. cost., 24 febbraio 1992, n. 62.

²² C. cost., n. 15 del 1996.

²³ C. cost. n. 159 del 2009.

²⁴ C. cost. n. 28 del 1982.

lingua italiana non solo è costituzionalmente indefettibile, bensì – lungi dall’essere una formale difesa di un retaggio del passato, inidonea a cogliere i mutamenti della modernità – diventa ancor più decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell’identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell’italiano come bene culturale in sé». ²⁵

A ciò deve aggiungersi che le scuole e le università rappresentano i luoghi istituzionalmente deputati alla trasmissione della conoscenza «nei vari rami del sapere» ²⁶ e alla formazione della persona. Essi, in quanto tali, dovrebbero consentire, ai sensi delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 33 e 34, per un verso, il rispetto del principio di uguaglianza, da intendersi (anche) come parità di accesso all’istruzione e come garanzia di diritto allo studio sino ai gradi più alti, ai capaci e meritevoli, pur se privi di mezzi; per l’altro, devono farsi garanti sia della libertà di insegnamento dei docenti che, suscettibile di atteggiarsi secondo le più varie modalità, «rappresenta pur sempre [...] una prosecuzione ed una espansione» ²⁷ della libertà della scienza e dell’arte, sia, ancora, dell’autonomia universitaria, finanche nel «rapporto di necessaria reciproca implicazione» ²⁸ con i diritti costituzionali di accesso alle prestazioni.

In relazione all’internazionalizzazione, peraltro, come il Giudice di merito, pure la Corte fa leva sulla congiunzione ‘anche’, confermando che «l’obiettivo dell’internazionalizzazione [...] [debba] essere soddisfatto [...] senza pregiudicare i principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell’accesso all’istruzione universitaria e della libertà d’insegnamento».

Al di là delle richiamate questioni sul compromesso diritto allo studio e sulla violata libertà di insegnamento del docente, nel caso in cui, prosegue la Corte, «si interpret[i] la disposizione oggetto del presente giudizio nel senso che agli atenei sia consentito predisporre una generale offerta formativa che contempli interi corsi di studio impartiti esclusivamente in una lingua diversa dall’italiano, anche in settori nei quali l’oggetto stesso dell’insegnamento lo richieda, si determinerebbe, senz’altro, un illegittimo sacrificio di tali principi», poiché tale esclusività «estrometterebbe integralmente e indiscriminatamente la lingua ufficiale della Repubblica dall’insegnamento universitario di interi rami del sapere. Le legittime finalità dell’internazionalizzazione non possono ridurre la lingua italiana, all’interno dell’università italiana, ad una posizione marginale e subordinata, obliterando quella funzione, che le è propria, di vettore della storia e dell’identità della comunità nazionale, nonché il suo essere, di per sé, patrimonio culturale da preservare e valorizzare».

²⁵ Punto 3.1 C. cost. n. 42 del 2017.

²⁶ *Ex multis* C. cost., 4 febbraio 1967, n. 7.

²⁷ C. cost., 23 luglio 1974, n. 240.

²⁸ C. cost., 27 novembre 1998, n. 383.

Si riconosce, così, pienamente compatibile con il quadro normativo di riferimento (anche in considerazione della specificità di determinati settori scientifico-disciplinari) e con i criteri di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, solamente un'offerta formativa composta (salva la possibilità di singoli insegnamenti anche solo in lingua straniera) da interi corsi tenuti tanto in lingua italiana quanto in lingua straniera: tale parallelismo non comprimerebbe, infatti, né sacrificerebbe i principi costituzionali (eguaglianza, diritto all'istruzione e libertà d'insegnamento), né il primato della lingua italiana, pur consentendo il perseguimento dell'obiettivo dell'internazionalizzazione.

Nonostante qualcuno abbia messo in dubbio la linearità delle argomentazioni,²⁹ l'intento perseguito dalla Corte pare essere quello di contemperare la difesa della centralità della lingua italiana, intesa come patrimonio culturale, con l'esigenza, parimenti pregnante e rilevante, di aprire le porte degli Atenei al processo di internazionalizzazione.

2.3. Affiancamento dei corsi in lingua straniera a quelli in lingua italiana ed erogazione di singoli insegnamenti in lingua straniera

Alla luce delle risultanze della Corte costituzionale, il Consiglio di Stato, con la decisione depositata alla fine dello scorso gennaio, si è trovato a dover valutare quali conseguenze concrete derivino dalla sentenza interpretativa di rigetto appena esaminata.

Il Supremo Consesso amministrativo, recependo l'interpretazione dell'art. 2 della legge n. 240 del 2010 espressa dal Consiglio di Stato, riafferma il parallelismo secondo il quale al corso in lingua inglese deve corrispondere un corso in lingua italiana, consentendo al Politecnico di Milano di «affiancare all'erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, anche in considerazione della specificità di determinati settori scientifico-disciplinari» e di «erogare singoli insegnamenti in lingua straniera», confermando, così, l'annullamento della delibera del Senato accademico disposto dal Tribunale di primo grado nella parte in cui aveva previsto l'erogazione di interi corsi di studio «esclusivamente in una lingua diversa dall'italiano».

Sul punto, peraltro, vi è chi ha sostenuto che l'onere aggiuntivo della duplicazione possa essere ampiamente ripagato nel tempo, perché garantisce la sopravvivenza della lingua italiana in due modi: trasmettendo agli studenti di oggi l'italiano come lingua scientifica e allenando la comunità scientifica a tradurre o trasferire tempestivamente i neologismi stranieri allo stato nascente a favore della traduzione precoce su quella tardiva. Quest'ultima, infatti, si scontrerebbe con la mancata evoluzione della lingua di arrivo, le cui parole non hanno potuto acquisire le valenze necessarie per i nuovi contesti.³⁰

²⁹ R. BIN, *Corsi universitari solo in inglese?*, *op. cit.*

³⁰ M. L. VILLA, *L'inglese non basta. Una lingua per la società*, *op. cit.*, 4-5.

3. Cenni sulla tutela delle lingue nell'ordinamento italiano

Prima di avviarsi alle conclusioni, è opportuno dedicare alcune righe al ruolo che la tutela delle lingue riveste nell'ordinamento italiano.

La protezione dell'italiano e la promozione della sua conoscenza hanno trovato principale allocazione nell'ambito delle normative sull'istruzione primaria e secondaria, poiché la legge Casati³¹ di metà Ottocento ne aveva previsto l'insegnamento.

A livello costituzionale³², invece, la lingua, ormai tramutatasi da invisibile barriera separatrice dei popoli della penisola italiana a traino della cultura nel processo di unificazione, riceve tutela, anzitutto, nel citato art. 6 Cost.³³ che lascia desumere³⁴ come essa sia «elemento fondamentale di identità culturale e [...] mezzo primario di trasmissione dei relativi valori», nonché «elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare». ³⁵ In via indiretta, invece, trova sostegno nell'art. 9 Cost., riferito al patrimonio culturale, essendo, nella sua ufficialità, «vettore della cultura e della tradizione immanenti nella comunità nazionale». ³⁶

In particolare, l'art. 6 rappresenta la prima disposizione di matrice culturale che si incontra leggendo la Costituzione. Essa ospita una categoria di “diritto diseguale” con lo scopo di renderne effettiva l'uguaglianza; pur nascendo, difatti, come risposta ad una politica linguistica nazionalista ed aggressiva, punitiva verso le lingue delle minoranze, qual era stata quella fascista,³⁷ ha ottenuto un'organica attuazione³⁸ solo dopo mezzo secolo. «Tra un insidioso riconoscimento rivolto al passato e un rassicurante silenzio proiettato al futuro, si scelse il secondo, considerato che il tacere nulla avrebbe tolto al valore della lingua come parte integrante e unificante del patrimonio inalienabile del popolo italiano». ³⁹

³¹ R. d. lgs. 13 novembre 1859, n. 3725 (dal nome del Ministro della Pubblica Istruzione, Gabrio Casati) del Regno di Sardegna. Entrato in vigore nel 1860, venne successivamente esteso a tutta l'Italia unificata, a dimostrazione della volontà dello Stato di farsi carico del diritto-dovere di intervenire in materia scolastica a fianco e in sostituzione della Chiesa cattolica.

³² A parte il comma 3 dell'art. 111 Cost. sulla lingua del processo.

³³ A. PIZZORUSSO, *Art. 6*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali*, Zanichelli, Bologna, 1975; V. PIERGIGLI, *Art. 6*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino, Utet, 2006.

³⁴ Seppure «da nostra Costituzione non rilascia all'italiano il certificato di lingua ufficiale, da usarsi obbligatoriamente in atti, manifestazioni o servizi pubblici, ma e□ al tempo stesso innegabile l'inverso, il suo silenzio non equivale a una prescrizione di facoltatività. [...] Il riconoscimento delle lingue minori presuppone il primato dell'italiano, lingua maggiore dalla cui dominanza il costituente intendeva difendere gli ulteriori idiomi bisognosi di protezione», così G. DE MINICO, *Il monopolio anglofono vs. i diritti fondamentali*, in *Osservatorio AIC*, 1, 2014, 1.

³⁵ C. cost. n. 42 del 2017.

³⁶ Sulla regolamentazione dei diritti e dei doveri linguistici in Italia si V., recentemente, l'attenta ricostruzione di G. POGGESCHI, *Diritti linguistici. La lingua come strumento del diritto e la lingua quale oggetto della regolamentazione giuridica*, in *Dig. disc. pubbl., Aggiornamento*, Torino, 2015, 95 ss.

³⁷ M. AINIS, *Art. 6*, in M. AINIS, V. SGARBI, *La Costituzione e la bellezza*, La nave di Teseo, Milano, 2016, 121-122.

³⁸ Ciò accadde con l'emanazione della già richiamata legge n. 482 del 1999.

³⁹ G. DE MINICO, *Il monopolio anglofono vs. i diritti fondamentali*, *op. cit.*, 2.

Ad ogni modo, aver riconosciuto una protezione alle lingue diverse da quella italiana ha avuto l'effetto positivo di arricchire il patrimonio culturale del Paese. Il lascito più importante della disposizione, che apre anche una finestra sulla bellezza artistica, è, dunque, proprio questo arricchimento, poiché «la lingua è un bene culturale, il più insostituibile. Perché la tutela delle lingue (al plurale) tutela il pluralismo culturale. E perché non esiste una vera differenza tra lingue e dialetti. Né a livello statale [...]. Né a livello culturale (anche il dialetto, al pari della lingua, riflette una cultura tipica)».⁴⁰

Tra l'altro, seppure non esista una vera e propria politica linguistica⁴¹, né si rinvenivano testi normativi che abbiano per oggetto la salvaguardia della lingua italiana⁴², diverse sono le norme che la riguardano, dalle leggi e i regolamenti che ne prescrivono l'uso come onere per avvalersi di alcune prestazioni pubbliche⁴³ a quelle per le quali l'italiano è imposto in relazione a determinati pubblici uffici,⁴⁴ fino agli atti normativi sull'uso dell'italiano nelle etichettature dei prodotti alimentari⁴⁵ e ad altre disposizioni⁴⁶, poiché essa è «il più potente strumento di cultura, e perché ogni ordinamento giuridico statale non può che riflettere la cultura nazionale».⁴⁷

L'unica volta in cui il legislatore si è speso sulle tecniche espressive della lingua italiana è stata con il divieto agli uffici dello Stato e a tutti gli istituti pubblici dell'utilizzo del termine “lebbra” che si sarebbe dovuto sostituire con l'espressione “morbo di *Hansen*”.⁴⁸

⁴⁰ M. AINIS, *Art. 6, op. cit.*, 125-126.

⁴¹ Interessanti, sul punto, sono le considerazioni di M. A. CABIDDU (a cura di), *L'ITALIANO alla prova dell'internazionalizzazione*, op. cit., 2017, e-book 372-373 che afferma che «ciò che invece manca – ed è sempre più urgente – è il passaggio ulteriore: quello, appunto di una nuova politica linguistica, che, partendo dall'esplicito riconoscimento in Costituzione dell'italiano come lingua ufficiale”, consenta di tutelare, promuovere e valorizzare la nostra lingua».

⁴² Sullo stato di salute della lingua italiana è interessante L. SERIANNI, L. PIZZOLI, *Storia illustrata della lingua italiana*, Carocci, Roma, 2017, che evidenzia, per esempio, che le parole importate dall'inglese nella nostra lingua sono ben ottomilaquattrocento. Di estremo interesse, in merito, è, altresì, G. DEVOTO, G. C. OLI, L. SERIANNI, M. TRIFONECOME, *Nuovo Devoto-Oli. Il vocabolario dell'italiano contemporaneo*, Le Monnier, Firenze, 2017: questa ultima edizione dell'illustre Dizionario della lingua italiana, infatti, contiene delle nuove rubriche di “pronto soccorso linguistico” una delle quali intitolata “Per dirlo in italiano” che mira ad aiutare a trovare alternative alle parole inglesi superflue e difficili da capire.

⁴³ Per esempio, il D.M. 27 giugno 1991, il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, la legge 31 dicembre 1982, n. 31.

⁴⁴ *Id est*, la legge 16 febbraio 1913, n. 89 o il regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133 o, ancora, il già citato regio decreto n. 1592 del 1933.

⁴⁵ Per esempio, i D.P.R. 30 maggio 1953, n. 567 e 21 maggio 1953, n. 568 e il d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

⁴⁶ *Id est*, quelli concernenti la modalità di redazione dei fogli informativi dei giocattoli (d. lgs. 27 settembre 1991, n. 313) o i contratti di massa come quelli relativi alle assicurazioni sulla vita (D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449).

⁴⁷ M. AINIS, M. FIORILLO, *L'ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali*, Giuffrè, Milano, 2015, 128-149.

⁴⁸ Legge 12 gennaio 1974, n. 4.

Proprio alla luce di tale assenza, i primi tentativi per richiamare la lingua italiana nel testo della Costituzione cominciavano nel 1996⁴⁹ per proseguire sino ai tempi più recenti, tant'è che l'Accademia della Crusca continua a chiedere una norma costituzionale a sua tutela.⁵⁰

Nel contempo, l'Unesco⁵¹ ha inserito nel patrimonio culturale immateriale il linguaggio in quanto 'veicolo' di tale patrimonio⁵² trasmesso di generazione in generazione, con lo scopo di tutelare le diversità culturali e la creatività umana. Nel fare ciò, ciascuno Stato contraente, Italia compresa, è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul proprio territorio.⁵³

4. Primato dell'italiano e primato della cultura

Al di là delle questioni relative al processo di internazionalizzazione degli Atenei⁵⁴, come preannunciato, la vicenda merita attenzione dal punto di vista culturale, ovvero in riferimento al ruolo che la lingua italiana riveste nell'ambito del patrimonio culturale.

Premesso che la mancanza di una politica e di una legislazione linguistica possa riflettere, come è stato osservato, a differenza che in altre realtà,⁵⁵ una identità nazionale debole,⁵⁶ nel caso analizzato, la giurisprudenza ha preferito una «opzione culturale», senza farsi «inghiottire passivamente dal flusso che

⁴⁹ Interessante è la testimonianza riportata da R. ZACCARIA, *Per una politica linguistica costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, 1, 2014, 3 ss.

⁵⁰ F. SABATINI, N. MARASCHIO, V. COLETTI, *Modifica all'articolo 12 della Costituzione concernente il riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica*, Firenze, 2006, poi, diventata proposta di legge costituzionale n. 648 presentata il 10 maggio 2006 e consultabile al link http://www.camera.it/_dati/leg15/lavori/stampati/pdf/15PDL0000580.pdf. Come spesso accade, non senza rilievi critici; sul punto, in particolare, L.M. SAVOIA, *La lingua italiana si difende da sé*, in *Lingua italiana d'oggi*, I, 2004, 31-53. Tra l'altro, nel 2001, era stato presentato il disegno di legge n. 993 con il quale si prevedeva l'istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana, che aveva tra i suoi compiti quello di dettare una "grammatica ufficiale" della lingua italiana. Per una ricostruzione si rimanda al già citato M. FRANCHINI, "Costituzionalizzare" l'italiano: lingua ufficiale o lingua culturale?, in *Rivista AIC*, 1, 2014.

⁵¹ Convenzione di Parigi, 17 ottobre 2003, consultabile al link <https://ich.unesco.org/doc/src/00009-IT-PDF.pdf>.

⁵² Art. 1, comma 1, della Convenzione richiamata.

⁵³ Artt. 11 e ss. della Convenzione richiamata.

⁵⁴ Per approfondimenti, si v. anche il documento *Strategia per la promozione all'estero della formazione superiore italiana 2017/2020* redatto dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

⁵⁵ Si pensi all'America o alla Germania o, ancora, alla Francia.

⁵⁶ Sul punto, si v. C. DUGGAN, *La forza del destino. Storia d'Italia dal 1796 ad oggi*, Laterza, Roma-Bari, 2008. Nel contesto della *querelle* del Politecnico di Milano M. AINIS, *Se tocca al giudice difendere l'italiano*, *La Repubblica*, 8 marzo 2017, 33.

questi [taluni, ndr] fenomeni [il plurilinguismo della società, l'uso di una specifica lingua in determinati ambiti del sapere umano, eccetera, ndr] necessariamente generano».⁵⁷

La lingua italiana diventa, così, «elemento fondamentale della nostra vita interiore [...], materia di cui è fatto il nostro ragionare, di cui son fatti i nostri pensieri [...] e formidabile fattore identitario, forse il più forte»,⁵⁸ nonché mezzo di trasmissione di specifici valori culturali⁵⁹, specie negli insegnamenti più permeati di cultura italiana, cioè quelli che maggiormente si connotano di un intenso legame con la lingua e la cultura per l'insieme dei valori che essa sottende.⁶⁰

La funzione che le viene attribuita è, difatti, quella di essere, di per sé, patrimonio culturale da preservare e valorizzare perché elemento fondamentale di identità culturale individuale e collettiva di importanza basilare.⁶¹

Come autorevolmente sostenuto, la lingua è uno strumento di ordine sociale, non costituisce solo «l'involucro esterno di una nozione, di un concetto, di un dato, non e' mai una pura forma, ma si compenetra con il contenuto storico in una interrelazione non scomponibile»; è «realità radicale e basilare di una comunità, fattore essenziale della sua identità storica», funge «da storia vivente di una comunità, contributo formidabile alla identità». È, insieme alla storicità, componente essenziale dell'esperienza di un popolo che, grazie ad esse, «assume una sua specificità e tipicità».⁶²

In rapporto ai beni culturali, peraltro, è stata ritenuta come «mimetica dell'opera figurativa», poiché «la significa e la interpreta nei suoi valori espressivi e poetici grazie alla parola».⁶³

Forse, allora, la Corte costituzionale, riferendosi all'ufficialità e alla supremazia della lingua italiana, non ha voluto chiudere le porte del sistema universitario specialistico all'inglese, anzi, al contrario, ha inteso spingersi e spingere verso una pluriculturalità, una «biodiversità linguistica»,⁶⁴ che non può prescindere,

⁵⁷ D. U. GALETTA, *Internazionalizzazione degli Atenei e tutela dei principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell'accesso all'istruzione universitaria e della libertà di insegnamento: alla ricerca del punto di equilibrio (commento a Corte Cost., sentenza 2017/42)*, in *www.giustamm*, 3, 2017, 9.

⁵⁸ A. D'ATENA, *Introduzione al Convegno: "Il potere della lingua. Politiche linguistiche e valori costituzionali"*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, 1, 2014, che aggiunge, altresì, quanto essa sia «centrale per noi giuristi, che operiamo attraverso la lingua e sulla lingua. La nostra attività fondamentale si risolve, infatti, nell'interpretazione delle proposizioni linguistiche attraverso le quali sono espresse quelle regole di condotta cui comunemente si riserva il nome di norme giuridiche».

⁵⁹ C. cost., 24 febbraio 1992, n. 62.

⁶⁰ T.A.R. Lombardia, Milano, III, n. 1348 del 2013.

⁶¹ C. cost., n. 15 del 1996.

⁶² P. GROSSI, *Università e formazione plurilingue*, in *Osservatorio AIC*, 1, 2014, 2.

⁶³ A. PAOLUCCI, *La lingua nel patrimonio culturale*, in *Osservatorio AIC*, 1, 2014, 5.

⁶⁴ L'espressione è di L. LOMBARDI VALLAURI, *Intervento al Convegno "Il potere della lingua. Politica linguistica e valori costituzionali"*, 3 febbraio 2016, in *Osservatorio AIC*, 1, 2014. Nel contributo l'Autore, riconoscendosi poliglotta, esterna la sua antipatia verso l'"angloide" (che definisce «quella lingua che tutti capiscono salvo gli inglesi; che tutti noi capiamo; solo gli inglesi non la capiscono perché e' troppo diversa dall'inglese») aggiungendo alcune considerazioni in relazione alle quali si rinvia al testo. M. A. CABIDDU, *L'italiano siamo noi: lingua e cittadinanza attiva*,

tuttavia, dalla presenza della lingua italiana, espressione del nostro essere italiani e della nostra storia.⁶⁵ Essa, piuttosto, non è voluta incappare nel rischio di ridurre l'italiano a lingua marginale e di portare l'insegnamento specialistico verso la monocultura inglese,⁶⁶ in un contesto di plurilinguismo che tende all'uso di una specifica lingua in determinati ambiti del sapere umano.

Ciò onde evitare che «l'inglese prend[a] il posto dell'italiano» in un momento in cui, però, «l'italiano non prende il posto dell'inglese», con il pericolo di una «riduzione al rango di una “non lingua” in forza del divieto, rispettivamente, ai professori di insegnare in italiano e agli studenti di apprendere nella loro lingua madre».⁶⁷

È indubbio, si badi bene, che il multiculturalismo sia positivo e assolutamente da favorire, purché ciò accada senza escludere la lingua italiana da settori del vivere rilevanti. Appaltare intere aree del sapere ad una lingua straniera si scontrerebbe con l'arricchimento che, invece, si vorrebbe ricercare. L'italiano, bene culturale stratificato e veicolo del bello, perderebbe, altrimenti, dei pezzi: nonostante certi concetti siano meglio rappresentati con espressioni straniere, queste dovrebbero aggiungere, anziché togliere, alla lingua italiana. Accettare supinamente che in certi rami conosciuti l'italiano sia sostituito da altre lingue riduce il patrimonio culturale nazionale: se, a favore della lingua universale del lavoro⁶⁸, l'italiano rinuncia a parlare di economia, di fisica, di astronomia o di scienza delle costruzioni smarrisce una parte di sé, una parte importante avente valore di civiltà.

in M. A. CABIDDU (a cura di), *L'ITALIANO alla prova dell'internazionalizzazione*, op. cit., che a pag. 314 della versione digitale parla di “Globis!” come di quella lingua che «tutti parlano e forse comprendono salvo gli inglesi: più semplice, certamente, ma anche meno adatto all'uomo e alla sua intrinseca pluralità» aggiungendo, altresì, quanto già sostenuto da M. L. VILLA, *L'inglese non basta. Una lingua per la società*, Mondadori, Milano, 2013, secondo cui «l'inglese è importante ma non basta, specie quando si tratta del c.d. (e spesso imbarazzante) *globish*, un minimo comun denominatore che, lungi dall'essere la chiave per il successo, finisce, inevitabilmente, per abbassare il livello della formazione anche dal punto di vista dei contenuti trasmessi» (448 della versione digitale).

⁶⁵ Così T. GREGORY, *Intervento*, in *Osservatorio AIC*, 1, 2014, 4.

⁶⁶ Si V. R. BIN, *Corsi universitari solo in inglese?*, op. cit., il quale evidenzia, altresì, «il pericolo che il processo di globalizzazione insidi il ruolo e la funzione della lingua italiana, pericolo che va combattuto difendendo l'uso della nostra lingua, specie nella scuola e nell'università».

⁶⁷ G. DE MINICO, *Il monopolio anglofono vs. i diritti fondamentali*, op. cit., 3. Sul “monolinguisimo anglofono” si V. M. L. VILLA, *La scienza, la lingua e i futuri possibili: Monolinguisimo o multilinguisimo di scambio?*, in M. A. CABIDDU, *L'ITALIANO alla prova dell'internazionalizzazione*, in op. cit., versione digitale 841 e ss. secondo la quale «l'urgenza di esprimere le idee della scienza in una lingua comprensibile a tutti spiega la facile accettazione del monolinguisimo anglofono come strumento di comunicazione».

⁶⁸ P. CARETTI, *Lingua e Costituzione*, in *Rivista AIC*, 2014, 7. L'Autore sottolinea, infatti, come l'italiano sia costretto ad assumere tale posizione difensiva nei rapporti con quella che è comunemente accettata come lingua di lavoro universale, cioè l'inglese. Poiché «la lingua non è mai neutra», l'inglese è stata definita anche «lingua dello schermo, cioè la lingua che viene usata dalle comunità di potere», così L. CARACCILO, *Geopolitica, Cultura e Professioni: l'italiano e le altre lingue*, in *Uso della lingua italiana e valori costituzionali*, Osservatorio Costituzionale AIC, 1, 2014.

A suffragio di queste considerazioni, c'è chi⁶⁹ ha sostenuto che, seppure la lingua inglese sia riconosciuta come «lingua franca» della letteratura scientifica, la «maggior parte degli articoli descrive piccoli avanzamenti nelle conoscenze che raramente coinvolgono concetti portanti e cognitivamente impegnativi, e che si adattano senza gravi problemi a essere espressi in una lingua internazionale». Ciò si differenzia sostanzialmente, però, dalle competenze richieste dall'elaborazione concettuale, dato che chi studia deve assimilare nozioni nuove, mentre chi lavora deve usare il pensiero per delineare ipotesi, progettare esperimenti, interpretare dati, aprire nuove vie alla ricerca; in tali ambiti «l'adozione di una lingua franca in luogo di quella nativa rischia di essere una zavorra che mortifica la possibilità di accesso alle risorse più vive della mente, perché non fornisce l'ambiente cognitivo che esse reclamano. La lingua materna⁷⁰ ha [, invece, ndr] una superiore capacità di dar corpo ai pensieri e di trasformarli in parole chiare, perché nel corso dell'acquisizione infantile essa plasma in modo duraturo le strutture della mente».⁷¹ Con la conseguenza che, «nel volgere di pochi lustri, la lingua italiana potrebbe ritrovarsi mutilata e inadatta alla trasmissione di questo sapere e ciò potrebbe avere rilevanti ricadute negative sulla possibilità di pubblica comprensione della scienza».⁷²

A ciò deve aggiungersi, poi, quell'atteggiamento definito come la «sensibile caduta della consapevolezza linguistica degli italiani, in specie quelli delle nuove generazioni. [...] ciò di cui ormai da più parti si lamenta la mancanza è la capacità di calibrarne l'uso (sia scritto che parlato) a seconda delle diverse situazioni della vita sociale, con pregiudizio grave per lo sviluppo culturale e professionale dei giovani».⁷³

Da un punto di vista giuridico, peraltro, la questione merita attenzione anche dal lato dell'efficienza e dell'efficacia dell'istruzione come servizio pubblico⁷⁴ in relazione agli artt. 3, 33 e 34 Cost. Affinché ciò

⁶⁹ M. L. VILLA, *L'inglese non basta. Una lingua per la società*, Pearson Italia, Milano-Torino, 2013. L'Autrice sottolinea come l'inglese “globalizzato” sia, oramai da qualche anno, una pratica consolidata da parte della comunità internazionale e come molti Atenei abbiano “anglificato” corsi di laurea. I vantaggi dell'anglificazione, prosegue l'A., sono, invero, evidenti poiché essa consente di scalare le classifiche di merito nazionali ed internazionali, di agevolare i finanziamenti ordinari e straordinari, eccetera. Tutti vantaggi che, però, non devono «oscurare gli svantaggi prevedibili nel medio e lungo periodo. In primo luogo, il progetto scoraggia dall'uso della lingua nazionale gli studenti italiani, che rappresentano pur sempre la maggioranza degli iscritti, e che sono destinati ad un mercato del lavoro locale non anglofono», rischiando, altresì, di «erigere barriere nell'accesso agli studi superiori per una parte degli studenti che hanno alle spalle un semplice apprendimento scolastico e sono privi di quella fluida padronanza delle lingue non materne che si ottiene con costosi trasferimenti o corsi di aggiornamento all'estero».

⁷⁰ ID., *La scienza, la lingua e futuri possibili: Monolinguismo o multilinguismo di scambio*, in M. A. CABIDDU, *L'ITALIANO alla prova dell'internazionalizzazione*, op. cit., 1060 della versione digitale, secondo cui vi è «diffusa convinzione che il possesso della lingua madre sia un bene stabile e gratuito» quando, invece, si tratta di «una costruzione collettiva che richiede un contributo continuo per poter funzionare».

⁷¹ ID., *L'inglese non basta. Una lingua per la società*, op. cit., 39 ss.

⁷² ID., op. cit., 3.

⁷³ P. CARETTI, *A margine della sentenza della Corte costituzionale n. 42/2017*, in M. A. CABIDDU, *L'ITALIANO alla prova dell'internazionalizzazione*, 2017, op. cit., versione e-book 2405 e ss., in particolare 2510.

⁷⁴ Si veda sul punto anche G. DE MINICO, *Il monopolio anglofono vs. i diritti fondamentali*, op. cit., 3-4.

possa dirsi realizzato, infatti, il diritto all'istruzione ed il diritto allo studio devono essere garantiti non solamente come libertà astratte. Una delle principali funzioni della lingua italiana diventerebbe, allora, quella di essere strumento per la realizzazione delle migliori condizioni possibili dell'individuo ed espressione del corretto temperamento tra la libertà di insegnamento⁷⁵ ed il diritto all'istruzione⁷⁶ sopra richiamati, senza che ciò impedisca l'attuazione dell'autonomia universitaria⁷⁷; i corsi in lingua straniera resterebbero uno strumento aggiuntivo per incrementare la vocazione internazionale degli Atenei.⁷⁸

A queste questioni, peraltro, si riconduce quella teoria che ha preso spunto dalla vicenda descritta per evidenziare come «l'istruzione è, o almeno dovrebbe essere, un motore di mobilità sociale» poiché «l'ascesa sociale verso posizioni di maggior prestigio in seno alla comunità [...] il più delle volte esige il conseguimento dei più rilevanti titoli di studio. [...]», con la conseguenza che «un'offerta didattica, a livello universitario, esclusivamente in lingua inglese, rischia di essere un ulteriore elemento di immobilità sociale⁷⁹, concorrendo a perpetuare quelle diseguaglianze di partenza che neppure una scuola aperta e democratica, come quella disegnata dalla nostra Costituzione, è riuscita a rimuovere».⁸⁰ Altrimenti, solo chi conosce la lingua inglese si trova nella condizione di poter accedere a tali corsi, con la conseguenza che il diritto allo studio sarebbe solo a taluni riconosciuto.⁸¹

Chiaramente, ciò non significa che l'insegnamento in lingua italiana debba precludere allo studente la conoscenza della letteratura scientifica straniera in quel campo, che potrebbe essergli garantita, per

⁷⁵ «Del metodo non può non fare parte la lingua, strumento primario della significatività dei contenuti trasmessi e dello scambio comunicativo tra docente e studente che costituisce parte essenziale dell'insegnamento». Così G. DE MINICO, *Il monopolio anglofono vs. i diritti fondamentali*, op. cit., 4.

⁷⁶ Sul diritto all'istruzione, in questo contesto, Cfr. ID., *ult. op. cit.*, 4-5: «il diritto all'istruzione rientra tra le libertà positive» traducendosi «in una pretesa verso il soggetto pubblico a predisporre gli strumenti e le risorse umane e organizzative necessari alla realizzazione del diritto ed all'erogazione del servizio, nelle migliori condizioni possibili di efficienza e di efficacia».

⁷⁷ Sul tema, recente è A. BARAGGIA, *L'autonomia universitaria nel quadro costituzionale italiano ed europeo*, Giuffrè, Milano, 2016.

⁷⁸ Sulla lingua nelle università, si rinvia a G. T. BARBIERI, *La lingua nelle aule universitarie*, in P. CARETTI, G. MOBILIO (a cura di), *La lingua come fattore di integrazione sociale e politica*, Giappichelli, Torino, 2016, 207 ss.

⁷⁹ Nella "gara della vita" richiamata da N. BOBBIO, *Eguaglianza e libertà*, Einaudi, Torino, 1995, 25, l'uguaglianza sostanziale si manifesta nell'uguaglianza di opportunità e di punti di partenza, affinché si possano attenuare gli squilibri in termini di possibilità di affermazione sociale poiché, altrimenti, sarebbe alterata la leale competizione dei consociati. In questo contesto, la lingua non può legittimare dei trattamenti differenziati o, comunque, lesivi del principio di uguaglianza.

⁸⁰ Q. CAMERLENGO, *Istruzione universitaria, primato della lingua italiana, eguaglianza sostanziale (intorno ad un profilo della sentenza n. 42 del 2017 della Corte costituzionale)*, op. cit.

⁸¹ Sull'uguaglianza sostanziale, tra i Molti, si segnalano: A. D'ALOIA, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, Cedam, Padova, 2002; G.U. RESCIGNO, *Il principio di eguaglianza nella Costituzione italiana*, in *Principio di eguaglianza e principio di legalità nella pluralità degli ordinamenti giuridici. Annuario 1998* (Atti del XIII Convegno annuale dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti, Trieste, 17-18 dicembre 1998), CEDAM, Padova, 1999.

esempio, attraverso lo studio dei testi in lingua originale. L'inglese e le altre lingue straniere diventerebbero effettivamente uno strumento per la conoscenza degli studi internazionali e, allo stesso tempo, per la diffusione delle conoscenze scientifiche italiane all'estero, in un effettivo rapporto di biunivocità.⁸² Ciò parimenti in relazione al fatto che, in talune discipline, come quella del diritto, alcuni concetti derivanti dalla tradizione giuridica romanistica difficilmente possono essere tradotti in inglese, in quanto assenti nell'elaborazione anglosassone e viceversa. In questi casi, l'utilizzo di un linguaggio universale e unico, pur facilitando la comunicazione, sacrificerebbe «ogni sfumatura ed implicazione cognitiva il cui sostrato logico non sia esprimibile nell'impianto culturale che a quella lingua fa capo».⁸³

5. Note conclusive

Tirando le fila del discorso, a tutte le considerazioni sinora illustrate, deve aggiungersene un'ultima.

Non si può non riconoscere che il principale limite all'internazionalizzazione sia connesso al fatto che l'Italia, probabilmente, non sia ancora pronta alla previsione di interi corsi erogati esclusivamente in lingua inglese. Premettendo che le lingue straniere per essere conosciute andrebbero vissute, affinché tale processo possa diffondersi senza che si creino ostacoli, occorrerebbe puntare di più anche sulla promozione di sistemi per la conoscenza dell'inglese, magari provenienti “dal basso”. Negli anni Sessanta andava in onda sul primo canale Rai un programma televisivo organizzato con il sostegno del Ministero della Pubblica Istruzione intitolato “Non è mai troppo tardi. Corso di istruzione popolare per il recupero dell'adulto analfabeta”. Lo scopo della trasmissione era quello di insegnare a leggere e scrivere agli italiani che non erano ancora in grado di farlo pur avendo superato l'età scolare. Partendo da questo ricordo e ispirandosi anche a talune pratiche dei Paesi dell'Europa del Nord,⁸⁴ in aggiunta al potenziamento dello studio della lingua inglese in tutte le scuole, parrebbero utili degli “accorgimenti apparentemente

⁸² L'internazionalizzazione come politica culturale universitaria nasce con la Strategia di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 evocando uno scambio biunivoco caratterizzato anche da esperienze italiane da diffondere all'estero (nell'ambito della ricerca, c.d. “diffusione dell'eccellenza”). Tra l'altro, anche il Trattato sull'UE si è occupato di questi temi richiamando il principio del rispetto delle identità nazionali degli Stati membri (art. 3) che impone all'UE di rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e di vigilare sulla salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio culturale europeo». Dello stesso avviso sono anche l'art. 165 del TFUE e l'art. 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁸³ Così secondo F. SAVO AMODIO, *Il caso del Politecnico di Milano*, in www.diritticomparati.it, 2017.

⁸⁴ Si pensi all'Olanda, Paese che, pur rispettando le proprie tradizioni e continuando a parlare la propria lingua madre, trasmette programmi anglofoni in lingua originale, dai cartoni animati per i più piccoli ai film. Sull'utilizzo dell'inglese in Olanda si rimanda alle osservazioni di C. MARAZZINI, *Una serie di ingiuste critiche alla sentenza n. 42 della Corte costituzionale e un'idea «portoghese» per il nostro futuro*, in M. A. CABIDDU, *L'ITALIANO alla prova dell'internazionalizzazione*, op. cit., 1849 e ss.

marginali” quali la trasmissione di film e cartoni animati in lingua originale (con sottotitoli).⁸⁵ In tal modo, la bellezza e la forza della lingua italiana sarebbero affiancate da quelle delle lingue straniere.

Questo per dire che, al di là dell’indiscusso valore culturale della nostra lingua, affinché si possa andare verso una internazionalizzazione biunivoca e concreta sarebbe necessaria una politica più diffusa e strutturata, di lungo periodo.

È stato attentamente osservato in dottrina, peraltro, come la questione, in relazione al rapporto dell’italiano con le altre lingue nell’ambito dell’Unione europea, abbracci due profili.

Da un lato, al di là del plurilinguismo⁸⁶ affermato nei Trattati e in altri atti di diritto secondario, l’italiano (e così altre lingue) si trova a dover difendere la propria posizione di parità a fronte di prassi che (pur non toccando gli atti ufficiali⁸⁷) privilegiano altre lingue (di Paesi) più forti, come la lingua dei bandi concorsuali o delle domande di riconoscimento dei brevetti. In tal senso, si pensi, per citare un esempio recente, alla pubblicazione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, alla fine del 2017, del bando PRIN (Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale) 2017 esclusivamente in lingua inglese. La circostanza ha destato non poche perplessità nell’ambito accademico tant’è che un dibattito si è aperto proprio in relazione all’utilizzo esclusivo della lingua inglese per la presentazione di progetti di ricerca di interesse nazionale.⁸⁸

⁸⁵ È condivisibile quanto sostenuto da M. LUCIANI, *Intervento alla tavola rotonda “Geopolitica, Cultura e Professioni: l’italiano e le altre lingue” nell’ambito del convegno sul tema “Il potere della lingua. Politica linguistica e valori costituzionali”*, in *Osservatorio AIC*, 1, 2014, 3, sul rapporto tra italiano e lingue straniere.

⁸⁶ Così L. SERIANNI, *Università e formazione plurilingue*, in *Osservatorio AIC*, 1, 2014, 2.

⁸⁷ In parte connessa a tali temi è la recente e complessa questione sul requisito della cittadinanza italiana per i direttori dei musei italiani di rilevanza nazionale, in occasione della quale è stata confermata la distinzione tra l’esercizio di funzioni pubbliche e l’esercizio di poteri autoritativi. Nel primo caso e qualora l’esercizio dei poteri autoritativi sia solo sporadico, esso non può essere destinato unicamente ai possessori della cittadinanza italiana, poiché ad essi possono essere riservati solo i posti caratterizzati dall’esercizio di poteri d’imperio. V. T.A.R. Lazio, II *quater*, 24 maggio 2017, n. 6170 e n. 6171; 7 giugno 2017, n. 6719 e n. 6720; C. di S., VI, ordinanza 15 giugno 2017, n. 2471 e n. 2472. Da ultimo, C. di S. VI, 2 febbraio 2018, n. 677 che ha rimesso all’Adunanza plenaria la questione del possibile contrasto con il diritto dell’Unione europea della normativa italiana che richiede il possesso della cittadinanza italiana per l’accesso alle funzioni dirigenziali e, in particolare, a quelle dei direttori dei musei di rilevante interesse nazionale. Si tratterebbe, infatti, di una «importante opportunità» essendo ritenuto «necessario che vengano stabiliti alcuni punti fermi, specie per quanto riguarda la natura del conferimento degli incarichi dirigenziali e, soprattutto, per quanto riguarda la possibilità di derogare al requisito della cittadinanza italiana, specie nel caso di incarichi dirigenziali relativi al settore della cultura, ove si ritiene necessaria una maggiore competizione, anche a livello internazionale, per l’individuazione di manager in grado di meglio valorizzare l’enorme patrimonio culturale italiano». Sul punto, M. GNES, *Sul requisito della cittadinanza italiana per i direttori dei musei di interesse nazionale*, *Il Quotidiano Giuridico*, 12 febbraio 2018.

⁸⁸ Si v. l’intervento del Presidente della Crusca, Prof. C. MARAZZINI, *Il MIUR dà un calcio all’italiano*, pubblicato su *accademiadellacrusca.it*, gennaio 2018 nonché i numerosissimi contributi apparsi sulla stampa e *online*. Tra i Tanti: A. ANDREONI, *Se l’interesse nazionale preferisce l’inglese*, *Il Sole 24 ore*, 30 dicembre 2017; M. ARCANGELI, *Se nel concorso universitario l’italiano diventa indesiderato*, *il Giornale.it*, 1 gennaio 2018; G. FREGONARA, *Bandi in inglese e interesse nazionale. Non è così che si salva l’italiano*, *Corriere della Sera*, 5 gennaio 2018; M. BELLA, *Progetti di ricerca nazionali in inglese, per una volta il Miur ha ragione*, *Il Fatto quotidiano*, 8 gennaio 2018. Al dibattito ha preso parte anche il Ministro

Il secondo profilo riguarda, invece, la paradossale posizione difensiva che, sul piano interno⁸⁹, l'italiano è costretto ad assumere nei rapporti con quella che, come accennato, è comunemente accettata quale lingua di lavoro universale, cioè l'inglese, e che si vorrebbe introdurre nell'itinerario formativo degli studenti come lingua "esclusiva" per accedere a certi corsi di studio. È stato evidenziato come «questi due profili meriterebbero un'attenzione assai maggiore di quella che in genere viene loro dedicata proprio perché, se trattati superficialmente, rischiano di invertire i termini con cui tradizionalmente si impostano i problemi di cui qui ci occupiamo: non già l'italiano come lingua maggioritaria a fronte di lingue minoritarie, ma l'italiano come lingua minoritaria e bisognosa essa stessa di specifiche tutele, da ancorare forse ad un espresso richiamo costituzionale»,⁹⁰ seppure resti questo un esercizio rischioso.

Ad ogni modo, appare riduttivo risolvere i processi di internazionalizzazione, per quanto riguarda la lingua, a procedure di semplificazione, come la sostituzione di una lingua ad un'altra, sia pure di carattere più universale com'è l'inglese; piuttosto, meglio favorirne l'affiancamento: «i processi di crescita non possono mai essere semplificatori, ma devono comportare uno sforzo e un lavoro aggiuntivo per essere veramente creativi».⁹¹

Come osservato, allora, sarà ben più utile spingersi maggiormente non soltanto nella direzione della conservazione dell'italiano, ma, piuttosto, verso una sua valorizzazione, sia all'estero che in Italia, ove la lingua italiana, «strumento che sedimenta la cultura in cui ci siamo formati»⁹², «non ha affatto, in concreto, quella posizione consolidata che, in astratto, dovrebbe possedere in ragione del suo carattere "ufficiale"».⁹³

dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca V. FEDELI, *Fedeli difende il bando in inglese. È la lingua usata dai ricercatori, Promuoviamo l'italiano, ma questo è un progetto internazionale*, *Quotidiano.net*, 6 gennaio 2018.

⁸⁹ Del medesimo avviso è C. MARAZZINI, *Una serie di ingiuste critiche alla sentenza n. 42 della Corte costituzionale e un'idea «portoghese» per il nostro futuro*, in M. A. CABIDDU, *L'ITALIANO alla prova dell'internazionalizzazione*, 2017, *op. cit.*, versione *e-book* 1720-1721 ove sostiene che «una miriade di nemici interni (senza alcuna aggressione esterna, si noti bene) si impegna per danneggiare la nostra lingua».

⁹⁰ P. CARETTI, *Lingua e Costituzione*, in *Rivista AIC*, 2, 2014, 6-7.

⁹¹ R. ZACCARIA, *Per una politica linguistica costituzionale*, *op. cit.*, 9.

⁹² L'espressione è di L. SERIANNI, *Università e formazione plurilingue*, in *Osservatorio AIC*, 1, 2014, 1.

⁹³ M. LUCIANI, *Intervento alla tavola rotonda "Geopolitica, Cultura e Professioni: l'italiano e le altre lingue" nell'ambito del convegno sul tema "Il potere della lingua. Politica linguistica e valori costituzionali"*, *op. cit.*, 5.